

La procedura civile e il sistema giudiziario svizzero – 1a parte

Nel 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). In precedenza, ogni Cantone applicava il proprio codice. Questo comportava l'applicazione di leggi, procedure e prassi molto diverse nei vari Cantoni e, di conseguenza, ostacolava anche la libera scelta dell'avvocato e la libera circolazione degli avvocati. L'unificazione del diritto processuale civile a livello federale è avvenuta per sviluppare una giurisprudenza più omogenea, migliorare la certezza del diritto e l'efficienza, la durata, i costi e la trasparenza delle procedure. La competenza territoriale e il procedimento sono regolati a livello federale, mentre i Cantoni continuano a regolare in gran parte l'organizzazione giudiziaria e la competenza per materia dei tribunali e delle autorità di conciliazione. In riferimento all'impugnazione dei provvedimenti, il CPC, però, definisce il valore del contenzioso e la cognizione dei tribunali superiori. Dopo cinque anni si può constatare che alcune differenze tra i vari Cantoni permangono, anche perché le autorità giudiziarie nell'interpretazione del CPC e laddove lo stesso CPC concede loro una certa autonomia nel gestire le procedure, spesso fanno riferimento alla prassi cantonale precedente l'entrata in vigore del CPC. Differenze che, però, anche con l'aiuto del Tribunale Federale, vanno scemando.

Il CPC disciplina la procedura davanti ai tribunali cantonali in ambito civile, in materia di esecuzione e fallimenti, volontaria giurisdizione e arbitrato. Il CPC prevede **diversi tipi di procedure**: (i) la procedura ordinaria, (ii) la procedura semplificata, (iii) la procedura sommaria e (iv) alcune procedure speciali.

Sia per la procedura ordinaria, sia per quella semplificata è previsto un tentativo obbligatorio e preliminare di conciliazione, salvo in casi particolari, quali le cause di divorzio, le cause sullo stato delle persone e azioni previste dalla legge sull'esecuzione e i fallimenti. La procedura è orale. Le parti devono comparire personalmente; possono farsi assistere, ma la persona che assiste deve rimanere in secondo piano. La procedura può terminare (i) con una conciliazione, (ii) in caso di insuccesso, con il rilascio dell'autorizzazione ad agire, (iii) con una proposta di giudizio o (iv) con una decisione in caso di controversie con un valore litigioso fino a CHF 2.000.

La procedura ordinaria è prevista per le controversie patrimoniali di valore superiore a CHF 30.000. Si svolge principalmente per iscritto e le parti devono esporre le motivazioni e produrre le osservazioni e le prove necessarie per la decisione del giudice.

La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali di valore non superiore a CHF 30.000 e nelle controversie in ambito sociale, ad esempio il diritto del lavoro e di locazione. È caratterizzata da minori formalità e minori costi, dall'oralità e dalla rapidità. La procedura non è applicabile nelle controversie oggetto di un solo grado di giudizio o di competenza del tribunale commerciale.

La procedura sommaria non prevede un tentativo di conciliazione e limita i mezzi di prova sostanzialmente ai documenti. La cognizione del giudice è limitata ai fatti evidenti o verosimili e la procedura si svolge in forma scritta o orale. La procedura si applica per diversi negozi basati sul Codice civile (diritto delle persone, diritto successorio e diritti reali), sul Codice delle obbligazioni

(diritto dei contratti, diritto societario) e sulla Legge sull'esecuzione e fallimenti, nonché per i provvedimenti cautelari e in materia di volontaria giurisdizione.

Infine il CPC prevede procedure speciali di diritto familiare, come per la tutela dell'unione coniugale, per il divorzio e per le questioni riguardanti i figli. In parte, il giudice dovrà seguire una procedura inquisitoria, accertando i fatti d'ufficio.

Il CPC prevede vari **mezzi di impugnazione**: (i) l'appello, di regola laddove il valore del contenzioso superi CHF 10.000; (ii) il reclamo, per impugnare le decisioni riguardanti cause di natura patrimoniale con un valore litigioso esiguo o altre decisioni inappellabili, le disposizioni di ordine processuale del giudice e nei casi di denegata o ritardata giustizia. In entrambi i casi può essere invocata l'applicazione errata del diritto, mentre l'accertamento errato dei fatti è limitato, solo in caso del reclamo, ai casi manifesti; l'organo competente è il tribunale superiore cantonale, l'impugnazione deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata e dev'essere motivata; il termine in caso di procedura semplificata è di 10 giorni; (iii) la revisione di un giudizio può essere chiesta allo stesso giudice per fatti e mezzi di prova che esistevano all'epoca del processo ma che, per motivi giustificabili, non avevano potuto essere inoltrati, nel caso in cui la decisione è stata influenzata da un delitto o per impugnare atti di disposizione di una parte, ad esempio i vizi della volontà.

calderan@altenburger.ch